



# diritto ed economia dell'impresa

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

5 - 2018

## INTERVENTI di

*L. Ferreri, M. Bonfante, M. Irrera, M.S. Catalano  
F. Lunardon, L.M. Quattrocchio, F. Moine, S. Branca, A. Gianola*

## APPROFONDIMENTI di

*L.M. Quattrocchio, F. Bellando, V. Bellando*

## SAGGI di

*G. Büchi, A. Iodice, E. Micciché, G. Quaranta*



**G. Giappichelli Editore – Torino**

Rivista telematica bimestrale 5 - 2018 • Iscrizione al R.O.C. n. 25223  
ISSN 2499-3158



*Diretta da* LUCIANO M. QUATTROCCHIO

5 - 2018



G. Giappichelli Editore – Torino

*Direttore responsabile:* Luciano M. Quattrocchio

*Direzione e Redazione:*

[www.dirittoeconomiaimpresa.it](http://www.dirittoeconomiaimpresa.it)

© Copyright 2018 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISSN 2499-3158

Publicato nel mese di ottobre 2018

### ***Comitato di Direzione***

*Direttore:* Luciano M. Quattrocchio.

*Vice-Direttore:* Monica Cugno.

*Segretario:* Maurizio Cavanna.

*Consulente linguistico:* Diana Fahey.

### ***Comitato Scientifico***

*Presidente:* Guido Bonfante.

*Vice-Presidente:* Giacomo Büchi.

*Segretario:* Giuseppe Vanz.

Sergio Foà, Aldo Frignani, Patrizia Grosso, Bruno Inzitari, Fiorella Lunardon, Giovanni Ossola, Alessandra Rossi.

### ***Comitato di Redazione***

*Presidente:* Carlo Majorino (Consigliere SAA).

*Vice-Presidente:* Francesco Cappello.

*Segretario:* Maria Maccarrone.

Fabrizio Bava, Cecilia Casalegno, Margherita Corrado, Anna Cugno, Alain Devalle, Paolo Fabris, Elena Gentile, Francesco Gerino, Guido Giovando, Valeria Miraglia, Bianca Maria Omegna, Elena Piccatti, Anna Maria Porporato, Michele Ricciardo Calderaro, Maurizio Riverditi, Fabrizia Santini, Alessandro Terzuolo, Andrea Trucano, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Alessandro Vicini Ronchetti.

### ***Collaboratori di Redazione***

Alessandro Avataneo, Fabrizio Bava, Valentina Bellando, Francesco Cappello, Cecilia Casalegno, Giovanni Castellani, Maurizio Cavanna, Margherita Corrado, Chiara Crovini, Anna Cugno, Monica Cugno, Alain Devalle, Paolo Fabris, Elena Gentile, Francesco Gerino, Guido Giovando, Melchior E. Gromis Di Trana, Maria Maccarrone, Carlo Majorino, Cinzia Manassero, Valeria Miraglia, Roberta Monchiero, Luisa Nadile, Bianca Maria Omegna, Alessandro Pastore, Elena Piccatti, Anna Maria Porporato, G. Quaranta, Michele Ricciardo Calderaro, Maurizio Riverditi, Fabrizia Santini, Alessandro Terzuolo, B. Tessa, Andrea Trucano, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Alessandro Vicini Tronchetti.



# Indice

## Interventi

### **Il terzo settore: la disciplina *de iure condito* e *de iure condendo***

L. FERRERI, La riforma del terzo settore: il quadro normativo di riferimento	636
M. BONFANTE, Le cooperative sociali e le imprese sociali	655
M. IRRERA-M.S. CATALANO, Le associazioni e le fondazioni	659
F. LUNARDON, Le novità della riforma del terzo settore nella disciplina gius-lavoristica	667
L.M. QUATTROCCHIO, Le operazioni straordinarie nell'ambito del terzo settore	674
F. MOINE-S. BRANCA, La disciplina contabile del terzo settore	692
A. GIANOLA, Il volontariato	700

## Approfondimenti

L.M. QUATTROCCHIO-F. BELLANDO-V. BELLANDO, La sentenza delle Sezioni Unite in tema di commissione di massimo scoperto: le parole dette e le questioni aperte	708
L.M. QUATTROCCHIO, Le professioni nel contesto europeo e in Italia	765

## Saggi

G. BÜCHI-A. IODICE-E. MICCICHÈ, Cripto-valute, il vero valore è la tecnologia	780
G. QUARANTA, <i>Equity crowdfunding</i> . Uno sguardo al mercato italiano	790

# Le professioni nel contesto europeo e in Italia

Luciano M. Quattrocchio

## SOMMARIO:

1. La disciplina europea. – 1.1. Le definizioni. – 1.2. La disciplina. – 1.2.1. Le direttive UE sulle professioni. – 1.2.1.1. Libera prestazione di servizi. – 1.2.1.2. La libertà di stabilimento. – 1.2.1.2.1. Regime generale di riconoscimento delle qualifiche. – 1.2.1.2.2. Regime di riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall'esperienza professionale per alcune attività industriali, commerciali e artigianali. – 1.2.1.2.3. Regime di riconoscimento automatico delle qualifiche per le professioni di medico, infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto. – 1.2.2. La direttiva 2006/123/CE sui servizi. – 2. La classificazione europea delle professioni. – 3. La disciplina nazionale. La legge di Stabilità 2016. – 4. I fondi strutturali europei. – 6. Il rapporto 2017 di ConfProfessioni sulle libere professioni in Italia. – 6.1. Il profilo del libero professionista. – 6.2. Le risultanze dell'indagine. – 7. L'indagine statistica 2018 sui dottori commercialisti ed esperti contabili.

## 1. La disciplina europea

### 1.1. Le definizioni

La Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE della Commissione UE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese considera (Allegato, Titolo I) all'art. 1, impresa ogni *legal entity*, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le *legal entities* che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

A norma dell'art. 2 dell'Allegato, sono micro, piccole e medie imprese le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. È microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Il Regolamento UE n. 1303/2013 che disciplina – per il periodo 2014/2020 – i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) nell’ambito di un quadro strategico comune, considera – ai fini delle disposizioni in esso contenute – piccolo e medie imprese le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella sopra citata Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (art. 2, n. 28).

I Fondi strutturali in questione sono attualmente diretti a soggetti esercenti attività d’impresa che rientrano nei campi di intervento consentiti da medesimi Fondi, campi individuati negli atti esecutivi del Quadro strategico comune dei Fondi SIE di cui al Regolamento UE n. 1303/2013.

Con particolare riguardo alle libere professioni, nell’ambito del Piano d’azione imprenditorialità 2020 COM (2012) 795 *final* del 9 gennaio 2013 era stato istituito un gruppo di lavoro denominato “*Bolstering the Business of Liberal Professions*” (Rafforzamento dell’attività delle libere professioni), il cui scopo era esaminare le esigenze specifiche dei liberi professionisti, come ad esempio la semplificazione, l’internazionalizzazione e l’accesso ai finanziamenti. In occasione della conferenza sulle libere professioni del 9 aprile 2014 il gruppo di lavoro ha presentato una serie di linee d’azione:

- 1) istruzione e formazione all’imprenditorialità;
- 2) accesso ai mercati;
- 3) accesso ai finanziamenti;
- 4) riduzione degli oneri normative;
- 5) rafforzamento della rappresentazione e della partecipazione a livello europeo.

Nell’accesso ai finanziamenti viene posta in evidenza la necessità di rafforzare l’accesso agli strumenti di finanziamento per la competitività e le PMI (COSME) e agli altri programmi.

Inoltre, nella Relazione del gruppo di lavoro si legge che per «*libere professioni si intendono occupazioni che richiedono specifiche formazioni umanistiche o scientifiche, quali notai, ingegneri, architetti, medici e commercialisti*».

La Corte di Giustizia (sentenza 11 ottobre 2011 “Adam” Causa C-267/88) ha affermato che «*le libere professioni di cui all’allegato F, punto 2, della sesta direttiva 77/388 sono attività che presentano un pronunciato carattere intellettuale, richiedono una qualificazione di livello elevato e sono normalmente soggette ad una normativa professionale precisa e rigorosa. Nell’esercizio di un’attività del genere, l’elemento personale assume rilevanza particolare e un siffatto esercizio presuppone, in ogni caso, una notevole autonomia nel compimento degli atti professionali*».

Sempre con riguardo alla individuazione del “libero professionista”, il quadro normativo europeo che disciplina le libere professioni comprende la direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali e la direttiva 2006/123/CE sui servizi (v. *infra*).

Sul tema occorre anche richiamare il Regolamento UE 11 dicembre 2013, n. 1287/2013 che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 – 2020).

Anche tale Regolamento afferma che il programma COSME dovrebbe riguardare in particolare le piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione sopra citata.

Ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Regolamento, gli strumenti finanziari per le piccole e medie imprese possono, se del caso, essere combinati e integrati con altri strumenti finanziari istituiti dagli Stati membri e dalle loro autorità di gestione, finanziati con fondi nazionali o regionali o nel contesto delle attività dei fondi strutturali, conformemente all’art. 38, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

## 1.2. La disciplina

Come si è già detto, sono due le direttive comunitarie che regolamentano l’esercizio delle libere attività professionali nell’ambito dell’Unione europea: la Direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali e la Direttiva 2006/123/CE sui servizi.

### 1.2.1. Le direttive UE sulle professioni

La Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013 sulle qualifiche professionali ha modificato la precedente Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.

Con tale Direttiva, la Commissione Ue ha raccolto le raccomandazioni presentate dal Consiglio europeo di Stoccolma del 2001 sulla necessità di elaborare un regime delle professioni più uniforme, trasparente e flessibile al fine di realizzare gli obiettivi della strategia di Lisbona.

Le Direttive, recepite nel nostro Paese – la prima – con il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 e – la seconda – con il d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, si applicano a tutti i cittadini dell’Unione Europea che intendono esercitare una professione regolamentata – cioè un’attività lavorativa il cui accesso ed esercizio sia subordinato al possesso di determinate qualifiche – in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le proprie capacità professionali. Essa stabilisce nello specifico le procedure di riconoscimento delle qualifiche, distin-

guendo tra la “libera prestazione di servizi” e la “libertà di stabilimento”, in base ai criteri indicati dalla Corte di Giustizia:

- durata;
- frequenza;
- periodicità;
- continuità della prestazione.

#### 1.2.1.1. *Libera prestazione di servizi*

In base al principio comunitario della libera prestazione di servizi, ogni cittadino dell’Unione Europea che sia legalmente stabilito in uno Stato membro, può prestare servizi temporaneamente e occasionalmente in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale d’origine, senza dover chiedere il riconoscimento delle qualifiche. Il prestatore, però, deve dimostrare di aver maturato due anni di esperienza professionale, nel caso in cui la relativa professione sia regolamentata nel Paese membro ospitante. Quest’ultimo, inoltre, può eventualmente esigere un’iscrizione formale all’organismo professionale competente – ad esempio un Ordine – che in questo caso avviene automaticamente.

Il professionista che intende esercitare temporaneamente la propria attività in uno Stato membro, deve presentare la dichiarazione preliminare all’organo competente entro 30 giorni dal trasferimento. Il documento deve contenere informazioni sulla prestazione di servizi e sulla copertura assicurativa per la responsabilità professionale. La dichiarazione ha validità per l’anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende di nuovo fornire servizi temporanei o occasionali nello stesso Stato membro.

Una volta ricevuta la dichiarazione preliminare, spetterà poi all’autorità competente trasmettere il fascicolo dell’interessato all’organismo o ente professionale.

#### 1.2.1.2. *La libertà di stabilimento*

Se il professionista intende trasferirsi stabilmente in un altro Paese della Comunità, deve seguire la procedura per il riconoscimento professionale, inoltrando una domanda all’autorità competente, incaricata di accertare la completezza della documentazione esibita e di riferirlo all’interessato. Qualora la formazione del richiedente non sia ritenuta sufficiente per l’esercizio della professione nello Stato ospitante, il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, non superiore a tre anni, o al superamento di una prova attitudinale.

In caso di stabilimento, la Direttiva prevede tre regimi differenti:

- riconoscimento automatico delle qualifiche;
- riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione;
- riconoscimento automatico delle qualifiche per alcune professioni come quelle mediche.

#### 1.2.1.2.1. *Regime generale di riconoscimento delle qualifiche*

Si applica alle professioni che non sono oggetto di norme di riconoscimento specifiche, oltre ad alcune situazioni nelle quali il professionista non soddisfa le condizioni previste dagli altri meccanismi normativi vigenti.

Il regime generale ricorre al principio del riconoscimento reciproco, ferma restando la possibilità di applicare misure di compensazione (tirocini o esami) in caso di differenze sostanziali tra la formazione acquisita dal lavoratore e quella richiesta nello Stato ospitante.

#### 1.2.1.2.2. *Regime di riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall'esperienza professionale per alcune attività industriali, commerciali e artigianali*

Per alcune attività industriali, artigianali e commerciali riportate nel Capo II della Direttiva, si applica un riconoscimento automatico delle qualifiche, comprovato da un'esperienza professionale pluriennale.

#### 1.2.1.2.3. *Regime di riconoscimento automatico delle qualifiche per le professioni di medico, infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto*

La Direttiva prevede il riconoscimento automatico dei titoli di formazione, in base a un coordinamento delle condizioni minime di formazione, per le attività professionali di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto.

### 1.2.2. *La direttiva 2006/123/CE sui servizi*

La direttiva 2006/123/CE – nota anche come “Direttiva *Bolkestein*” dal nome dall'*ex* commissario europeo Fritz Bolkestein che l'ha proposta nel 2004 – è stata recepita nel nostro Paese con il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, e ha liberalizzato i servizi all'interno dell'Unione europea.

Ai sensi del diritto comunitario, un'attività può essere qualificata come “servizio” quando ha natura economica non salariata: deve quindi essere forn-

ta da un prestatore – che può essere una persona fisica o giuridica – al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, questa attività deve essere normalmente fornita a fronte di una “retribuzione”.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la discriminante è costituita dal fatto che *«la caratteristica essenziale della retribuzione va rintracciata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo della prestazione considerata»*.

Gli obiettivi principali sono:

- facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell’Unione Europea;
- rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi in quanto utenti di tali servizi;
- promuovere la qualità dei servizi;
- stabilire una cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

Il provvedimento legislativo intende armonizzare i regimi normativi di accesso e di esercizio delle attività lavorative, eliminando gli ostacoli alla libera prestazione nel mercato interno. Per raggiungere questi obiettivi, è prevista:

- la razionalizzazione normativa e amministrativa delle disposizioni vigenti e delle procedure relative all’accesso e allo svolgimento delle attività professionali;
- la creazione di una rete di assistenza reciproca finalizzata a garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi;
- l’istituzione di un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati.

La Direttiva servizi esclude esplicitamente dal proprio campo di applicazione una serie di servizi.

Al capo II la direttiva servizi (artt. 5-8) prevede un programma di semplificazione amministrativa, introducendo l’obbligo per gli Stati membri di istituire “sportelli unici” come interlocutori privilegiati per i prestatori di servizi, prevedendo contemporaneamente la possibilità di espletare a distanza e per via elettronica le necessarie procedure da parte dei prestatori e dei destinatari di servizi.

Le disposizioni contenute nel capo III (artt. 9-15) si applicano a tutti i casi in cui un operatore economico intenda stabilirsi in uno Stato membro, a prescindere dal fatto che il prestatore voglia avviare una nuova impresa o aprire una semplice succursale o una filiale. In particolare, tali norme prevedono i regimi e le procedure di autorizzazione da seguire in caso di stabilimento e trovano applicazione anche con riferimento alle regole emanate dagli organismi e ordini professionali o da altre associazioni o organizzazioni professionali.

Gli artt. da 16 a 21 riguardano la prestazione di servizi transfrontalieri, cioè i casi in cui il prestatore di servizi non è stabilito nello Stato membro in cui li presta. La distinzione tra stabilimento e prestazione di servizi transfrontalieri è fondamentale per determinare a quali regole della Direttiva è soggetto un prestatore di servizi.

L'artt. 16 stabilisce che gli Stati membri devono astenersi dall'imporre i loro requisiti ai prestatori di servizi non stabiliti, tranne nei casi in cui ciò sia giustificato sulla base di uno dei quattro motivi seguenti:

- ordine pubblico;
- della pubblica sicurezza;
- della sanità pubblica;
- dell'ambiente.

Per quanto riguarda la regolamentazione delle professioni (v. *infra*), gli artt. da 44 a 63 intervengono sulle attività vigilate dal ministero della Giustizia, nelle quali rientrano i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

## 2. La classificazione europea delle professioni

Il pilastro delle professioni è uno dei tre pilastri dell'ESCO (*European Skills/Competences, Qualifications and Occupations*). Esso utilizza relazioni gerarchiche tra le professioni, metadati e mappature che rimandano alla Classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO – *International Standard Classification of Occupations*).

In particolare, in tale contesto le professioni sono individuate sulla base dei “profili professionali”. I profili sono corredati da una illustrazione della professione, contenente la descrizione della stessa, una nota operativa e una definizione. Elencano inoltre le conoscenze, le abilità e le competenze che gli esperti considerano rilevanti da un punto di vista terminologico per la relativa professione a livello europeo.

Nell'ESCO, ogni professione è abbinata in modo univoco ad un codice ISCO-08, che può quindi essere utilizzato come struttura gerarchica per il pilastro delle professioni.

In particolare, l'ISCO-08 fornisce i primi quattro livelli del pilastro delle occupazioni. Le professioni ESCO sono reperibili nel livello 5 e successivi.

- forze armate dirigenti
- professioni intellettuali e scientifiche
- professioni tecniche intermedie

- impiegati di ufficio
- professioni nelle attività commerciali e nei servizi
- personale specializzato addetto all'agricoltura, alle foreste e alla pesca
- artigiani e operai specializzati
- conduttori di impianti e macchinari e addetti al montaggio
- professioni non qualificate

### 3. *La disciplina nazionale. La legge di Stabilità 2016*

In forza della l. 28 dicembre 2015, n. 208, la cosiddetta Legge di Stabilità, I professionisti, così come le piccole e medie imprese, possono accedere ai fondi strutturali europei, ossia agli strumenti per la politica di coesione dell'Unione Europea, pensati per favorire la crescita economica e occupazionale degli stati membri, stanziati per il periodo 2014/2020.

In particolare, la Legge di Stabilità ha introdotto, anche per coloro che svolgono la libera professione, la possibilità di accesso ai fondi FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e FSE (Fondo Sociale Europeo) nonché ai Piani operative PON (Programma Operativo Nazionale) e POR (Piano Operativo Regionale).

In base alla Regione di appartenenza, inoltre, sono previsti specifici bandi, relative ad esempio all'accesso al microcredito o al finanziamento per le nuove attività.

Precedentemente i professionisti potevano partecipare a gare ed appalti solo attraverso un contratto con un'impresa, che una volta aggiudicata una gara, aveva facoltà di coinvolgere professionisti specializzati per la realizzazione di parti del progetto.

Per effetto di tale provvedimento legislativo, inoltre, per i lavoratori autonomi è possibile partecipare sia singolarmente sia con formule di aggregazione temporanea con altri professionisti, ovvero in rete con le imprese oppure in consorzi, così come stabilito dalla norma contenuta nell'art. 12 della l. 22 maggio 2017, n. 81 (il cd. *Jobs Act*), che consente la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici stabilendone le regole.

Le Pubbliche Amministrazioni, infine, sono tenute a favorire l'accesso alle informazioni sulle gare pubbliche dei lavoratori autonomi e dei professionisti e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

#### 4. I fondi strutturali europei

I fondi strutturali europei sono fondi creati e gestiti dall'Unione europea per sostenere lo sviluppo all'interno dell'Unione. Si dividono in:

- Fondi diretti e cioè erogati e gestiti direttamente dalla Comunità Europea che possono essere di due tipi: programmi Intecomunitari – come, ad esempio, politiche giovanili, innovazione, giustizia, ecc. – e Programmi di cooperazione esterna per promuovere il Paese al di fuori dell'Unione Europea;
- Fondi strutturali (o indiretti) erogati dalla Comunità, ma gestiti dai Paesi membri attraverso i PON (Programmi Operativi Nazionali) e i POR (Piani Operativi Regionali), che in Italia sono gestiti dalle Regioni. Possono essere di 4 tipi:
  - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): è un fondo che ha come obiettivo quello di consolidare la coesione economica e sociale a livello regionale e creare occupazione. I suoi principali ambiti di intervento sono la ricerca e sviluppo, investimenti per sostenere le PMI, le micro imprese e ora anche i professionisti.
  - Fondo Sociale Europeo (FSE): investe sul capitale umano, sulla promozione e sul sostegno dell'occupazione, sull'inclusione sociale, sull'istruzione, sulle competenze e sull'efficientamento dell'amministrazione pubblica.
  - Fondo Europeo Agricolo Orientamento e Garanzia (FEOGA): volto a migliorare la competitività del settore agricolo e forestale, l'ambiente, a tutelare il paesaggio, la qualità della vita, ecc.
  - Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP): destinato ad orientare i pescatori verso una pesca sostenibile, aiutare le piccole comunità di costiera, facilitare l'accesso ai finanziamenti.

Anche i liberi professionisti possono, ora, accedere ai finanziamenti comunitari 2014-2020. In particolare essi possono:

- accedere al credito attraverso i fondi strutturali gestiti dall'Italia, o da altri Paesi membri, mediante bandi nazionali e regionali o attraverso fondi diretti (come Horizon e COSME);
- accedere alla formazione: è stata prevista l'istituzione di una piattaforma all'interno della quale Università, liberi professionisti ed imprese, possono incontrarsi virtualmente e avere una formazione *online* dedicata all'erogazione di competenze nel settore della gestione d'impresa;
- accedere alla cassa integrazione dei dipendenti degli studi professionali;
- accedere ai mercati e all'internazionalizzazione: mediante l'interazione con la rete *Enterprise Europe Network*, ossia, con la più grande rete di servizi

di assistenza gratuita a sostegno della competitività e dell'innovazione delle PMI, che opera in 54 paesi in Europa e nel Mondo.

## 6. Il rapporto 2017 di ConfProfessioni sulle libere professioni in Italia

### 6.1. Il profilo del libero professionista

Come messo in chiara evidenza nel Rapporto, non esiste una definizione universale di “libero professionista” e nell’accezione comune si tende spesso a confonderlo con il “lavoratore autonomo”.

Secondo la letteratura, prerogativa fondamentale per essere identificato come libero professionista è lo svolgimento di un’attività intellettuale a favore di terzi, altamente qualificata e specialistica, che comporta l’assunzione di responsabilità per il proprio operato, il rispetto di regole deontologiche, la correttezza e la specializzazione nell’offerta dei servizi. Tale attività non deve necessariamente essere esclusiva o prevalente; è sufficiente che sia abituale.

Anche secondo l’ISTAT *«Il legislatore... non definisce la figura del libero professionista. Essa si ricava dal combinato disposto dell’art. 2229 in materia di esercizio delle professioni intellettuali e dell’art. 2230 in materia di prestazione d’opera intellettuale. In base alle norme citate per libero professionista si intende colui che svolge una prestazione di opera intellettuale che richiede l’impiego di cultura e di intelligenza in misura nettamente prevalente rispetto a un’eventuale attività manuale. Ai sensi dell’art. 2229, primo comma, la legge determina i casi in cui è prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi per l’esercizio di determinate professioni intellettuali».*

### 6.2. Le risultanze dell’indagine

Come riferito nel documento, la definizione di professionista nei diversi Paesi europei non è univoca, ma comprende fattispecie diverse di figure professionali, in ragione delle differenti normative dei paesi membri. In particolare, in Italia vi è una classificazione prevalentemente giuridica fondata sull’appartenenza ad ordini e albi e sulla distinzione tra professioni ordinistiche e professioni non organizzate in ordini o collegi, nel resto dell’Europa la classificazione si fonda spesso su parametri economici.

Tale premessa costituisce un invito alla cautela nella lettura dei dati comparativi, che vanno considerati come indicativi delle tendenze generali, tenendo conto del fatto che non sempre gli universi sono perfettamente sovrapponibili.

In Europa il numero di liberi professionisti nelle attività professionali,

scientifiche e tecniche e nella sanità è salito costantemente negli ultimi anni, crescendo di oltre 100 mila unità ogni anno: dai 4 milioni 800 mila del 2009 agli oltre 5 milioni 600 mila del 2016. Mediamente, il tasso di crescita nel periodo è stato pari al 15,2% (tasso medio annuo 2,5%). La crescita ha riguardato tutti i Paesi dell'Unione Europea, con le sole eccezioni della Grecia – dove si è registrata una crescita nulla – e della Norvegia (-10,2%).

Singolare, il dato italiano: unica nazione a superare il milione di professionisti (a partire dal 2012), l'Italia concentra ben il 19% dei liberi professionisti censiti nei 28 Paesi dell'Unione. In termini di densità l'Italia conta 17 liberi professionisti ogni mille abitanti, seconda solo ai Paesi Bassi (19 liberi professionisti per mille abitanti). In media la densità di professionisti a livello europeo è di 10,9/1.000.

È possibile individuare alcune regolarità tendenziali. Nel periodo recente il numero di liberi professionisti cresce con maggiore intensità in quei contesti caratterizzati, a inizio periodo, da una limitata presenza di queste figure: si tratta in particolare di nazioni dell'Est Europeo e Paesi Baltici, che nel 2009 contavano una densità di professionisti estremamente esigua, inferiore al 5 per mille. Di converso, i Paesi che al 2009 mostravano una presenza di liberi professionisti più accentuata – attorno al 10 per mille e oltre – registrano un incremento più contenuto. Alla crescita diffusa si accompagna dunque una maggiore convergenza che si registra oggi tra i diversi Paesi rispetto a un recente passato, in termini di densità di liberi professionisti. Con alcune eccezioni, quali tra tutte la Lituania e la Romania, che pur in rapida crescita, contano ancora un'incidenza molto bassa di professionisti (rispettivamente 2,9 e 1,9 per mille).

In sintesi, dall'esame comparativo su consistenza e tendenza delle libere professioni in Europa vengono tratte le seguenti macroindicazioni:

- le libere professioni risultano in crescita in tutta Europa, sviluppandosi con notevole intensità nei contesti relativamente meno densi di queste figure professionali;
- la crescita delle libere professioni è in controtendenza rispetto alle altre tipologie di lavoro indipendente, che appaiono complessivamente in calo negli "anni della crisi";
- nonostante l'espansione delle libere professioni corra più rapidamente a Est, nei Paesi Baltici e meno intensamente nell'Europa Centrale, il divario tra Paesi permane notevole, mentre la presenza consolidata di questo gruppo socio-occupazionale si conferma quale utile predittore del livello di ricchezza dei sistemi economici europei.

## *7. L'indagine statistica 2018 sui dottori commercialisti ed esperti contabili*

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha svolto un'indagine statistica nel 2018, che segue, pur innovandone profondamente il modello teorico di analisi, l'indagine statistica condotta nel 2012 dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (IRDCEC) e, seppure con quadri analitici differenti, quelle ancora precedenti del 2003 e del 2000 della Fondazione Aristeia – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti.

I dati presentati dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti costituiscono un'anteprima dei risultati dell'indagine statistica (ISDCEC 2018) avviata dalla FNC nel mese di luglio con l'obiettivo di analizzare l'evoluzione della professione a sei anni di distanza dalla precedente indagine strutturale. In particolare, nell'anteprima sono rappresentati i dati relativi all'esercizio della professione e alla tipologia di studio, alle specializzazioni professionali, alla dimensione degli studi in termini di addetti e di fatturato e al posizionamento dello studio rispetto alle attività basilari rappresentate dall'assistenza e dalla consulenza contabile e fiscale alla clientela stabile. Quest'ultimo aspetto costituisce di fatto una novità nel modello di analisi dell'organizzazione della professione di Commercialista introdotta dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti per la prima volta in occasione del Sondaggio 2017 sui costi degli adempimenti fiscali.

Una prima analisi dei dati è stata condotta dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti facendo riferimento ai risultati dell'Indagine statistica nazionale 2012 riportati nel volume "L'evoluzione della professione di Commercialista" (IRDCEC, 2012).

In particolare, per quanto riguarda l'esercizio della professione e la tipologia di studio, si osserva un aumento degli iscritti che esercitano la professione in forme non organizzate, cioè senza un vero e proprio studio professionale (dal 4,4 all'8,8%), calano gli studi condivisi (dal 19,1 al 13,7%), aumentano gli studi individuali (dal 52,9 al 61,1%) e calano leggermente gli studi associati (dal 23,9 al 20,2%), parzialmente controbilanciati dalla presenza delle società tra professionisti (2,23%) prima assenti. I titolari di studio individuale aumentano (da 69,1 a 73,3%) così come gli associati/soci (dal 17,4 al 18,4%), mentre calano significativamente i collaboratori (da 13,5 a 8%).

Passando alla dimensione dello studio, si osserva un forte aumento degli studi "monoaddetto" (da 17,7 a 29,5%). Il 61% degli studi è "monotitolare" (cioè individuale puro), mentre solo l'1,2% ha più di 10 titolari (o contitolari). Il 53,4% degli studi non ha collaboratori e il 40,9% non ha dipendenti. Infine,

il 78,9% non ha praticanti. Gli studi con più di 5 addetti (studi medi) sono il 29%, tra questi quelli con più di 10 addetti (studi grandi) sono l'11,6%.

Gli studi “iper-specializzati” (quelli che fatturano meno del 20% in “attività di base”) sono il 12%, mentre quelli “a-specializzati” (perché fatturano più dell'80% in “attività di base”) sono il 31%. Pertanto, vi è un'area intermedia pari a 57% di studi che possiamo definire “specializzati”.

Rispetto a un anno fa (Sondaggio “Spesometro 2017”), la quota di studi specializzati è aumentata leggermente (+1%) a causa di un calo degli studi a-specializzati (-5%) e di un incremento di quelli iper-specializzati (+4%). Se si considerano insieme gli studi iperspecializzati e quelli specializzati il dato, pari a 69%, risulta aumentato di 5 punti rispetto al 2017.

Si tratta di un primo importante segnale di tendenza verso le specializzazioni che dovrà essere opportunamente approfondito nel prosieguo dell'analisi (sia leggendo meglio i dati del questionario sia promuovendo ulteriori ricerche).

Un ulteriore contributo, in tal senso, proviene dalla domanda sulle “Aree professionali” con la quale è stato chiesto agli iscritti di indicare una o più aree nelle quali si ritiene di aver maturato una specifica esperienza. A parte l'area Contabilità e bilancio, indicata dall'89% del campione, le due aree più importanti non vanno oltre il 55% (e sono nello specifico l'area della Consulenza e pianificazione fiscale con il 55,2% e l'area Revisione legale con il 54%, seguite a breve distanza dall'area Valutazioni d'azienda con il 41,1%). Questo dato è importante poiché indica che “non tutti fanno tutto”, ma che vi è una forte (e potremmo aggiungere connaturata) tendenza alle specializzazioni.

Naturalmente, i dati sulle specializzazioni dovranno essere ulteriormente esaminati anche con l'ausilio di tecniche statistiche più elaborate, ma è evidente che questi primi dati offrono importanti spunti di analisi. Se, dunque, vi è una “specializzazione” dominante (rappresentata da Contabilità e bilancio), vi sono poi altre differenti “dimensioni” di specializzazione che corrispondono a una sorta di gradazione o di stratificazione che, ovviamente, dipende anche dal mercato. Dopo la fascia “forte” della Consulenza e pianificazione fiscale, della Revisione legale e delle Valutazioni d'azienda, c'è una fascia ancora abbastanza forte rappresentata da Contenzioso tributario (38,5%) e Consulenza e finanza aziendale (38,1%) a cui segue la fascia residuale delle specializzazioni più leggere (nel senso appunto di “meno diffuse”).

Il punto è capire se queste specializzazioni meno diffuse sono di nicchia perché corrispondono al mercato oppure se sono sottodimensionate rispetto al mercato effettivo o potenziale e quindi suscettibili di espansione. In particolare, il dato sulla Consulenza e finanza aziendale (38,1%), certamente un'area di espansione della professione di Commercialista, in aumento rispetto a prece-

denti indagini, mostra come la ricerca di “nuove specializzazioni” sia molto forte.

Infine, non vi è dubbio come i dati sulla tipologia di studio mostrino tutti i limiti delle forme aggregative di studio professionale rappresentate dagli studi associati e dalle Società tra professionisti. La tendenza alla ulteriore frammentazione della professione, certificata dall’aumento degli studi individuali, è senz’altro un indice di difficoltà, tenuto conto anche della crisi economica e finanziaria che ha colpito l’economia italiana, ma è anche un possibile indice di una tendenza alla ricerca di nuove forme organizzative come possono esserlo i moderni *network* professionali oppure le reti formali o informali tra professionisti.